



IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

CP n. 2/2020

Il Collegio, riunito nella camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dr.ssa Paola PARLATI	- PRESIDENTE VICARIO
Dr. Marco MANCINI	- GIUDICE REL
Dr. Giorgio PREVITE	- GIUDICE

sciogliendo la riserva nel procedimento di omologazione ex art 180 LF del concordato preventivo proposto dalla società ITALCA SRL ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso, depositato in data 2.3.2020, la società istante ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito del piano e della proposta concordataria ex art. 161 co VI L.F.

Concessi i termini di rito, prorogati dal Tribunale, la società ha tempestivamente depositato il piano e la proposta di concordato preventivo, con previsione di liquidazione dei beni.

Con decreto del 29.11.2021, il Tribunale ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo nominando Commissario Giudiziale la Dr.ssa Paola Mello e fissando l'adunanza dei creditori al 28.3.2022.

~~Con decreto del 29.11.2021 il Tribunale, rilevato che la proposta concordataria non aveva ottenuto l'approvazione dei creditori, fissava al 17.1.2022 udienza in Camera di Consiglio per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 162 e 179 L.F..~~

Con decreto del 30.5.2022, previo deposito della relazione ex art 172 LF da parte del Commissario Giudiziale, il Tribunale, considerati i voti favorevoli pervenuti e preso atto del raggiungimento delle maggioranze pari al 87,62%, ha fissato udienza per omologazione ai sensi dell'art. 180 LF.

Non risultano presentate opposizioni, a fronte della notifica del decreto di fissazione di udienza per l'omologa ai creditori dissenzienti ex art 180 LF.

All'udienza del 20.6.2022 fissata per l'omologa ex art 180 lf, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del PM, si è riservato.

Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto.

Il controllo del Collegio può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta, arg ex Cass Civ Sez. I - 13 marzo 2020, n. 7158; Cass. Sez. Un. 1521/2013).

Nella specie, a parere del Collegio, il piano non è manifestamente idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati (superamento della crisi e soddisfazione anche minimale dei creditori chirografari), avendo il Commissario concluso per la fattibilità del piano nella relazione ex art 180 LF che appare fondata su valutazioni prive di vizi logico giuridici. Alla luce dei rilievi che precedono, può essere ribadita la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura (qualità di imprenditore fallibile, stato di crisi, modalità di pagamento dei debiti, completezza della documentazione), confermando sul punto le valutazioni già espresse in sede di ammissione.

Il concordato proposto ai creditori dalla società istante può essere qualificato come concordato chiaramente liquidatorio perché volto alla cessione di tutti i beni facenti parte del patrimonio della società, ivi compresi i crediti realizzabili.

La proposta concordataria prevede il soddisfacimento per intero delle spese in prededuzione e del 100% per i creditori privilegiato, oltre che del 20% dei creditori chirografari.

Non emergendo dunque circostanze ostative, la domanda di omologa del concordato può essere accolta.

Considerato che il presente concordato si sostanzia nella cessione di beni del patrimonio aziendale, l'esecuzione del concordato dev'essere affidata ad un Liquidatore giudiziale, che il Tribunale individua nella persona del Dr Rolleri Davide in possesso dei requisiti previsti per la nomina di curatore richiamati dall'art. 182 l.fall. , sulla base del compenso appostato dalla società nella proposta concordataria.

Il Liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni: a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, nominare avvocati, coadiutori e consulenti tecnici, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato; b) entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale; c) darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ult co L.F.; d) dovrà depositare sul conto corrente bancario già in essere e intestato alla procedura le somme ricavate dalla liquidazione con prelievo vincolato al visto preventivo del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del Giudice delegato, registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato; e) dovrà depositare, ultimate le operazioni di liquidazione, il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.; effettuare i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati dal Commissario giudiziale, previo parere del Comitato dei creditori; f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti.

Il Commissario "dovrà tenere informato il Giudice delegato sull'andamento generale dell'attuazione del piano concordatario mediante relazioni almeno semestrali; dovrà vigilare sulla riscossione dei crediti e sulla collocazione commerciale dei beni da liquidare; in ordine alle attività liquidatorie, da compiersi nel rispetto delle procedure competitive, dovrà dare notizia al Giudice delegato almeno 10 giorni prima dell'inizio del loro compimento; dovrà vigilare sul deposito sui conti correnti di pertinenza della società e/o della procedura delle somme ricavate dalla gestione societaria e dalle attività liquidatorie poste in essere da parte della società in concordato, riferendone tempestivamente al GD, alla cui autorizzazione è vincolato ogni prelievo dai suddetti

conti; dovrà vigilare sulla registrazione, da parte della società, di ogni operazione contabile sui libri la cui tenuta sia prevista per legge; dovrà riferire al GD, esprimendo il proprio parere, in caso di nomina di avvocati, consulenti tecnici ed altri coadiutori, nomina che andrà comunicata almeno sette giorni prima del conferimento dell'incarico; dovrà fare predisporre, verificare e depositare, ultimate le operazioni di liquidazione comprese nel piano concordatario, il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.; dovrà esprimere il proprio parere prima che siano disposti i pagamenti all'esito ed in base ai piani di riparto che saranno predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e che dovranno essere visti dal Giudice delegato". Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Nomina il Comitato dei creditori come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, visti gli artt. 177 e 180, co. 1, L.F.:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società ITALCA srl;
- 2) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale della Dr.ssa Paola Mello;
- 3) nomina Liquidatore Giudiziale il Dr. Nicola Petronella;
- 4) nomina nel Comitato dei Creditori i seguenti soggetti:

Brenna Confezioni Srl

Platino S.r.l.

Studio Ansalone & Associati

Si comunichi anche al PM provvedendo in particolare il Commissario giudiziale a darne notizia ai creditori e la Cancelleria alla pubblicazione a norma dell'art. 17 LF.

Como, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2022

Il Giudice Est

Dr Marco Mancini



Il Presidente Vicario

Dott.ssa Paola Parlati

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

30 GIU 2022

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella